



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 08/03/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

**ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. XXXX/2022 RG avente ad oggetto: “ docente a tempo determinato – carta docenti”

**TRA**

**XXXX XXXXXN** - rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSA DENIS e GANCI FABIO,  
MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e MANISCALCO  
MARIA ed elettivamente domiciliata come in ricorso ( Indirizzo Telematico )

**- ricorrente**

**E**

**MI - MINISTERO ISTRUZIONE** in persona del legale rappresentate pro tempore –  
contumace,

**-resistente**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 12/09/2022 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, deduce di essere un'insegnante assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2021 alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), attualmente in servizio presso l'IC. XXX XXX di XXXX (XX); di avere, prima dell'assunzione in ruolo, prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da stato matricolare negli aa.ss. 2015/2016 – 2020/2021; di non aver potuto godere, negli anni in cui ha lavorato a tempo determinato, diversamente dai colleghi assunti a tempo indeterminato, della c.d. carta docente prevista e disciplinata dagli artt. 1, co. 121, 122 e 124 L. 107/2015, 2 DPCM 23/9/2015, 3 DPCM 28/11/2016; che tale previsione è discriminatoria e contrasta con la Direttiva Comunitaria 99/70; rivendica pertanto l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, per l'anno scolastico 2017/18 e dal 2019/20



al 2020/21 e chiede « previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20 e 2020/21 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20 e 2020/21 condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da detrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».

Pur regolarmente notificato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE non si è costituito e non è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente.

\*\*\* \*\*

1. La ricorrente, come sopra rappresentato, oramai docente di ruolo dal 1.9.2021, non solo ha lavorato in virtù di contratti a termine negli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 sino al termine delle attività didattiche ovvero con incarico annuale ma è anche stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2021.

2. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. Deve pienamente condividersi quanto affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del 1/2/2022) «(...) L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la "Carta elettronica" del docente allo specifico fini di "sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile", può



essere utilizzata “per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.



Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che "il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (...) Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto". E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati", sicché "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale" (così C. di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. - come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). "E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato [...], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (così C. di St., sent. cit.). Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di



un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ‘ragioni oggettive’ richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s’iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il Ministero ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapposibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)”

4. Vi è poi da rilevare che la previsione nel D.P.C.M. 23.9.2015, art. 8, che “nel caso in cui l’effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato”, le risorse siano comunque assegnate per intero, conduce a concludere che l’esigenza di aggiornamento e formazione è dunque la medesima, sia che il docente presti servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico sia che l’assunzione avvenga successivamente: il servizio prestato ha sempre la stessa natura e il docente deve essere dotato dei mezzi economici necessari per assicurare un insegnamento qualitativamente elevato a prescindere dalla durata dell’incarico a termine».



5. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20 e 2020/21 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.

6. La domanda è correttamente formulata. Ed infatti l’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di € 500 all’anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l’acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all’aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attea di condanna del Ministero all’erogazione della Carta e alla liquidazione dell’importo annuo di € 500, versandolo esclusivamente sulla Carta.

7. E’ necessario solo precisare che il Ministero provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto il ricorrente risulti – come in effetti risulta essendo stata assunta in ruolo dal 1.09.2021 - in servizio nell’anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l’art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l’anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all’avvio di quest’anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all’emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.

8. Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto ( part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non è possibile riconoscere l’utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un’utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo.



9. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto della ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, il Ministero resistente deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).

11. Non rinvia questa Giudice ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 20/7/2022, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» ( C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il 16.3.2022 senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.

12. La ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20 e 2020/21, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite "Carta elettronica" e condanna il Ministero dell'Istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva;

2) Condanna il Ministero dell'Istruzione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Venezia, all'udienza del 08/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa XXXX XXXXXX

